

ORIGINALE

Registro provvisorio n. 13
Ufficio:SEGRETERIA.

ORDINANZA
DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA
N 13 DEL 08-05-2020

Oggetto: Prevenzione incendi di interfaccia e pulizia fondi incolti

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Quale autorità comunale di protezione civile ai sensi dell'art. 6 del Decreto Legislativo 02/01/2018 n. 1;

Premesso che la stagione estiva, comporta un alto pericolo di incendi nei terreni incolti e/o abbandonati con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità delle persone e dei beni presenti nel territorio comunale ed in particolare nelle immediate vicinanze del centro urbano;

Accertato che, l'abbandono e l'incuriata parte dei privati di taluni appezzamenti di terreni, posti sia all'interno sia all'esterno del perimetro urbano, comporta il proliferare di vegetazione, rovi e di sterpaglie che, per le elevate temperature estive sono causa predominante di combustioni e di incendi;

Ritenuta la necessità di effettuare interventi di prevenzione nonché di vietare tutte quelle azioni che possono creare pericolo mediato o immediato di incendi;

Visto la delibera di G.M. n° 83 del 30/05/2008 relativo all'approvazione del "**Piano Speditivo di Emergenza di Protezione Civile per il rischio di incendio di interfaccia**" che prevede, a salvaguardia della popolazione, una fascia di rispetto di mt. 200 dal perimetro urbano e delle aree esterne "antropizzate" dall'uomo, nonché per gli "edifici sensibili e/o strategici", all'interno della quale vigebbligio della pulizia delle aree stesse

Visto il T.U. della Legge di P.S. 18/06/1931, n.773 e ss.mm.ii

Viste le Leggi Regionali n.16 dello 06/04/1996, e n. 14 del 14/04/2006;

Vista la Legge 21/11/2000, n. 353 (Legge quadro in materia di incendi boschivi) e successive modifiche e integrazioni;

Visto il Regolamento comunale in materia di fuochi controllati in agricoltura approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 67 del 29/07/2008;

Visto il D. L.vo n.267/2000 e ss.mm.ii in materia di ordinanze sindacali per la prevenzione ed eliminazione di gravi pericoli per incolumità pubblica;

Visto il titolo III del D. L.vo n. 139 dello 08/03/2006 in materia di prevenzione incendi;

Visti gli artt. 255, 256 e 256 bis del D. L.vo 03/04/2006, n. 152 " Norme in materia ambientale";

Visti gli artt. 14 e 29 del D. L.vo n° 285 del 30/04/1992 Nuovo Codice della Strada e successive modifiche e integrazioni;

Visto l'art.38 della Legge 08/06/1990, n.142 "Ordinamento delle autonomie locali che

definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di provvedimenti attuativi di leggi regolamentari";

Visti gli artt. 449, 650 e 652 del Codice Penale;

Vista la Legge n° 689 del 24/11/1981 e successive modifiche e integrazioni;

Visti i D.P.C.M. riguardanti "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19"

Visto l'art. 3 dell'Ordinanza contingibile e urgente n. 18 del 30 aprile 2020 del Presidente della Regione Siciliana riguardanti l'emergenza da COVID-19";

O R D I N A

Dalla data del 15 giugno e fino al 30 settembre 2020

- a) Ai proprietarie/o conduttori di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, i proprietari di villette e gli amministratori di stabilimento con annessa area a verde, i responsabili di cantieri edili e stradali, i responsabili di strutture turistiche, artigianali e commerciali con annessa area pertinenziali dovranno provvedere a effettuare la diserbatura e i relativi interventi di pulizia a proprie cure e spese dei terreni invasi da vegetazione infiammabile mediante rimozione di ogni elemento o condizione che rappresentino pericolo per l'igiene e la pubblica incolumità, in particolare di procedere all'estirpazione di sterpaglie e cespugli nonché al taglio di siepi vive e alla rimozione di rifiuti e quant'altro possa essere veicolo di incendio, mantenendo per tutto il periodo, di cui alla presente ordinanza, le condizioni tali da non accrescere il pericolo di incendi;
- b) Ai proprietari di terreni confinanti con strade comunali, provinciali, statali e limitrofi alla ferrovia alla ripulitura di siepi vive, di stoppie e di rami che si protendono sul ciglio stradale effettuando appositi viali parafuoco anche in prossimità di fabbricati di ogni tipo, con l'allontanamento della vegetazione secca, quale potenziale combustibile, creando apposita fascia parafuoco per una distanza non inferiore a mt. 10 e comunque secondo le prescrizioni impartite nel D.P. della Regione Siciliana n° 297 del 4 giugno 2008;
- c) Ai titolari di impianti esterni di gas di petrolio liquefatto in serbatoi fissi, per uso domestico, hanno l'obbligo di mantenere sgombero e priva di vegetazione l'area circostante il serbatoio per un raggio non inferiore a mt. 5,00;
- d) Ai proprietarie i conduttori di motoria scoppio o a combustione destinati ad azionare le trebbie, hanno l'obbligo, durante le trebbiature, di tenere applicato all'estremità superiore del tubo di scappamento un dispositivo anti scintille;
- e) In conformità all'articolo 2, comma 1 del Decreto Ministeriale n. 12541 del 21 dicembre 2006 e successive modifiche e integrazioni, al fine di favorire la preservazione del livello di sostanza organica presente nel suolo nonché la tutela della fauna selvatica e la protezione dell'habitat, è vietata la bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati.
- f) I detentori di cascinali, fienili, ricoveri stallatici e di qualsiasi costruzione e impianto agricolo, dovranno lasciare intorno a dette strutture, una fascia di rispetto, completamente sgombero da vegetazione, di larghezza non inferiore a mt. 10,00.

S A N Z I O N I

- 1. Nel caso di mancato diserbo di aree incolte interessanti fronti stradali di pubblico transito sarà elevata una sanzione determinata ai sensi **dell'art.29 del codice della strada**. La misura della sanzione pecuniaria amministrativa è aggiornata ogni due anni in applicazione del **D. L.vo n.285 del 30/04/1992**;
- 2. Nel caso di mancato diserbo di aree incolte in genere sarà elevata una sanzione pecuniaria

- ai sensi dell'art. 255 del D. L.vo n. 152/2006;
3. Nel caso di procurato incendio o seguito dell'esecuzione di azioni e attività determinanti anche solo potenzialmente l'innescio di incendio saranno applicate le sanzioni amministrative e penali ai sensi dell'art. 10 e dell'art. 11 della Legge n.353 del 21/11/2000, così come recepita dalla L.R. n.14/2006.
 4. Per le violazioni alla presente Ordinanza correlate alla bruciatura dei rifiuti nocivi pericolosi, sarà applicato il dettame del D. L.vo n° 152/2006 e/o il codice penale.
- A carico degli inadempienti verrà nel frattempo inoltrata denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art.650 del Codice Penale.**

A V V E R T E

In caso di incendio in area nella quale l'interconnessione tra strutture antropiche e aree naturali è molto stretta con pericolo di incendio urbano, il Servizio di Protezione Civile Comunale applicherà il *“Piano Speditivo di Emergenza di Protezione Civile relativo al rischio di incendio di interfaccia”*, approvato con Delibera di G.M. n° 83 del 30/05/2008

R I C O R D A

Che a ogni cittadino, anche turista o gitante, incombe l'obbligo di prestare la propria opera in occasione del verificarsi di un incendio nelle campagne e nelle zone urbane periferiche e che chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci l'incolumità pubblica è tenuto a darne comunicazione immediata a una delle seguenti Amministrazioni:

	NUMERO UNICO EMERGENZA
COM.DO PROV. VIGILI DEL FUOCO	112
CARABINIERI	
POLIZIA DI STATO	
CORPO FORESTALE DELLO STATO	
COMANDO POLIZIA MUNICIPALE	TEL. 0931-846282

D I S P O N E

Che la presente Ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, affissa mediante manifesti su tutto il territorio comunale e in luoghi di visibilità pubblica, inserita nel sito ufficiale del Comune www.comune.pachino.sr.it - www.zonasud.org/pachino

Le Forze dell'Ordine e la Polizia Municipale sono incaricate dell'esecuzione della presente, adottando eventuali provvedimenti sanzionatori.

La presente Ordinanza è trasmessa Alla Prefettura di Siracusa; Al Segretario Generale; Al Responsabile del Settore VII – Territorio e Ambiente; Al Responsabile del Settore VIII “Patrimonio – Protezione civile e Servizi di intervento sul territorio”; Al Responsabile del V Settore “Urbanistica”; Al Responsabile del VI Settore “Lavori e Opere Pubbliche”; Al Responsabile del X Settore “Polizia Locale”; Al Comando Stazione di Carabinieri di Pachino; Al Commissariato di P.S. di Pachino; Alla Capitaneria di Porto di Siracusa; All'Ufficio periferico del demanio marittimo di Siracusa; Al Comando Prov.le dei Vigili del Fuoco di Siracusa; Al Comando Provinciale della Guardia di Finanza; All'Ispettorato Dipartimentale delle Foreste; Al Libero Consorzio Comunale di Siracusa già Provincia Regionale di Siracusa; Al Dipartimento Regionale di Protezione Civile di Siracusa;

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente ordinanza viene affissa all'Albo Pretorio on line del Comune per la durata di quindici giorni consecutivi a partire dal _____ rep. _____ .

Pachino, li _____

IL RESPONSABILE DI SEGRETERIA

Il sottoscritto Messo Comunale, attesta che la presente ordinanza è stata pubblicata dal _____ al _____ e che contro di essa nessun reclamo e/o nessuna richiesta di controllo è pervenuta.

Li, _____

IL MESSO COMUNALE
